

la asserita refurtiva sino al massimo del *duplum*. Ma Roma antica avrebbe messo in atto, con ciò, quello che per il direttore di Jerome K. Jerome era solo uno spiritoso paradosso.

4. Ciò che può essere realmente successo, in applicazione delle XII tavole (ma lo dico, ovviamente, a titolo di cautissima ipotesi) è, piuttosto, quanto segue.

Come dice Gai 3.184, la nozione del *furtum manifestum* era molto controversa, in quanto si andava dall'ipotesi più ristretta del « ladro » colto proprio sul fatto all'ipotesi più ampia del « ladro » colto anche a distanza dal luogo del delitto, ma con la refurtiva in mano, ed anzi si andava da alcuni anche ad ipotesi ulteriori. Tutte queste ipotesi non erano mere discettazioni di dottrina, ma erano evidentemente il riflesso della tendenza dei soggetti derubati ad accusare di *furtum manifestum* quante più persone fosse loro possibile. Stava al magistrato giudicante porre un argine a queste comprensibili sfrenatezze e dire: « No, un momento: qui la flagranza dell'asserito furto proprio non ce la vedo ».

Ecco il motivo per cui dovette essere, in pratica, piuttosto frequente la fattispecie di una vittima di furto che trascinava *manu iniectio* davanti al *tribunal* magistratuale quegli che per essa, tanto più che aveva il sangue agli occhi, era un volgare *fur manifestus* e ne chiedeva l'*ad-dictio*. Dopo di che, avendole il magistrato detto di no, « convertiva » tempestivamente l'azione esecutiva in una *actio in personam* contro il *fur nec manifestus*, con tutte le implicazioni del caso.

Cose del genere succedono anche oggi, in tutti i paesi del mondo. E paradossali no, non lo sono.

3. « PARTES NECESSARIAE ».

1. Gaio (3.192)¹ è l'unica fonte da cui risulta che le Dodici tavole avrebbero preteso, ove il derubato chiedesse di fare una perquisizione in casa del presunto ladro, che quella perquisizione egli la compisse nudo, cinto da un *licium* e con un piatto in mano: *ut qui quaerere velit*,

* In *Atti Acc. Pontaniana* 21 (1972) 150 ss. Questa nota è stata pubblicata con lo stesso titolo da C. SOFO in *Index* 2 (1971) 433 s.

¹ Sul tema, da ultimo, J.G. WOLF, « *Lanx* » und « *licium* », *Das Ritual der Haussuchung im altrömischen Recht*, in *Symptica Franz Wieacker* (1970) 59 ss. V. anche PERUZZI, *Origini di Roma* 1 (1970) 77 ss.

nudus quaerat, [linteo] (licio) cinctus, lancem habens. E non è mancato chi (Huvelin) ne ha tratto spunto per immaginarsi la formulazione precisa della legge: « *Qui (Si) quaerere velit (volet), nudus quaerito, licio cinctus, lancem habens. Si concapit, furtum manifestum esto* ».

In verità, gli altri testi di cui disponiamo tacciono delle Dodici tavole e della relativa esplicita prescrizione di nudità. Gellio (16.10.8, 11.18.9) parla solo di un'antichissima e disusata *quaestio cum lance et licio*, o di un *furtum per lancem et licium conceptum*. Festo, nell'epitome di Paolo Diacono (p. 117 M.), del pari parla di un *lance et licio quaerere* in uso *apud antiquos*, lasciando peraltro intendere, come vedremo tra poco, che questa pratica implicasse che il derubato fosse completamente svestito.

L'insieme di questi dati porta ad ammettere che le Dodici tavole abbiano confermato per esplicito il procedimento (probabilmente preesistente) della *quaestio lance licioque*, ma porta ad escludere che la legge decemvirale abbia anche espressamente prescritto che il derubato fosse nudo. Gaio in realtà non lo sostiene, ma anch'egli lo deduce dal *lance et licio*. Tanto vero che, pur avendo detto in 3.193 « *nudus quaerat* », subito dopo, contraddicendosi, corre moralisticamente ai ripari in 3.193: *Quid sit autem [linteum] (licium) quaesitum est. sed verius est consuti genus esse, quo necessariae partes tegerentur*.

Se il *licium* era davvero una sottoveste o un perizoma atto a coprire quel che vi fosse pudicamente da coprire, è chiaro che il derubato nudo non era.

2. Ma il *licium*, con buona pace di Gaio, non aveva funzioni di mutande, di *subligar*. Qui non è il caso di prendere posizione nella secolare controversia relativa alla funzione del *licium* e della *lanx*, tuttavia una cosa è sufficientemente sicura: che il *licium* più di un liccio, un filo, o tutt'al più una cintura non poteva essere. Anche a voler accogliere l'ipotesi della cintura, le vergogne rimanevano insomma allo scoperto. Lo sapeva bene Teodora figlia di Acacio, la futura imperatrice moglie di Giustiniano, la quale, stando al racconto di Procopio, aggirò abilmente, ai suoi tempi, la norma che imponeva di mostrarsi vestiti sulla scena, e lo fece cingendosi i fianchi con una fascia, che la lasciava per tutto il resto, l'essenziale, nuda.

Ancor più ingenuo, anche se meno contraddittorio, di quello di Gaio è il tentativo cui ricorre Festo per salvare la decenza della *quaestio lance et licio dicebatur apud antiquos, quia qui furtum ibat quaerere in domo aliena licio cinctus intrabat lancemque ante oculos tenebat propter matrum familiae aut virginum praesentiam*. Suvvia, usare la

lanx per coprirsi il viso, non solo (lo ha già notato Heineccius) avrebbe impedito al derubato di guardarsi attorno, ma aggiungiamo noi, sarebbe stata da parte sua la politica dello struzzo. Sarebbe stato un nascondere la testa per non vedere, di fronte al resto, il rossore delle donne presenti, pulzelle e maritate.

Se mai, la *lanx* poteva essere impiegata con qualche efficacia proprio per coprire le *partes necessariae*. Strano che Festo non vi abbia pensato. Strano, ma per noi importante, perché suona conferma del fatto che la nudità del *quaesitor* non era neanche surrettiziamente evitata.

Resta che « *nudus* », come i vocabolari autorizzano, sia da intendere in senso attenuato: nudo sí, ma in *subligaculum*. Anche questa strada è stata tentata dagli studiosi, naturalmente. Tuttavia, a ben riflettere, l'interpretazione postula che le Dodici tavole imponessero espressamente la nudità del derubato: il che abbiamo visto che non è probabile. La mancanza nella legge decemvirale di un « *nudus quaerito* » toglie ogni base di legittimità alla tesi del *plus dixit quam voluit*, alla tesi cioè che i decemviri intendessero per nudo un derubato in « *cache-sexe* ».

3. La inevitabile conclusione, allo stato delle nostre conoscenze, è che la *quaestio lance licioque* fosse da eseguirsi, per imperscrutabili ragioni, con le *partes necessariae* « à la belle étoile ».

Amiamo supporre che le *matres familias* e le *virgines* di casa, quando non fuggissero inorridite di loro spontanea volontà, fossero autorevolmente allontanate e messe al sicuro dai rispettivi mariti e padri.